

IL SINDACO

Dott. Massimo Cialente

ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Assessore Pietro Di Stefano

SETTORE PIANIFICAZIONE

Dirigente

Arch. Chiara Santoro

Ufficio

Antonio Berardi, Beatrice De Minicis, Carmelina De Rose, Velia Di Gregorio, Paola Loglisci, Ilaria Polcini, Claudio Ruscitti, Maurizio Tollis, Sandro Tosone

Consulenti

Arch.Daniele Icovone, Avv.Paolo Urbani

COMUNE DI L'AQUILA

Assessorato alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale Settore Pianificazione



VARIANTE DI SALVAGUARDIA PER LA CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI





alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 01

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

32354 del 07/04/2014

PROPONENTE

Salvatore Caroli

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez. A - F. 87 - Part. 1351

SINTESI

Il richiedente è proprietario di area a vincolo decaduto (riferimento catastale: foglio 87 particella n. 1351) sulla quale seguendo le indicazioni della D. G.C. 58/2009 ha realizzato un manufatto temporaneo. La suddetta zona ha una metratura inferiore ai 1.500 mq necessari ad accedere alle misure dettate dalla Variante; per tale ragione il richiedente propone di accorpare l'area a vincolo decaduto con altro terreno sempre di sua proprietà confinante con la zona in oggetto e classificata come edificabile e con indice di 0,65 (art 47 delle NTA, Zona Residenziale di completamento del Capoluogo). Il richiedente ritiene che le due aree a seguito dell'approvazione diventeranno un unico lotto edificabile la cui superficie costruibile sarà rappresentata dalla risultante dei due indici che risulta superiore alla superficie del fabbricato realizzato.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione non è accolta, in quanto:

- 1. la porzione di proprietà interessata dalla Variante è ricompresa nella fattispecie di cui al comma 14, poiché il terreno in oggetto risulta già occupato da edificio preesistente;
- 2. il manufatto temporaneo ricade in art. 47 delle NTA e quindi non oggetto della presente Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 02

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

43894 del 18/06/2013

PROPONENTE

Antonio Ciancia

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez.B - F. 80 - Partt. 155, 2105, 4957

SINTESI

L'osservante, con atto di diffida, presentato prima dell'adozione della Variante intervenuta con Del. CC. n. 22 del 06.03.2014, diffida il Comune di L'Aquila ad inserire le particelle di sua proprietà nella Variante dei vincoli decaduti.

CONTRODEDUZIONE

Poiché alla diffida non è seguita la procedura ai sensi della L.R. 11/1999 e s.m.i., Art. 44, l'istanza viene ricompresa nelle previsioni e modalità attuative della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 03

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

57343 del 24/06/2014

PROPONENTE

Luca Paiola

LOCALITA' - DATI CATASTALI

SINTESI

L'osservante dichiara di essere interessato all'utilizzazione di un lotto di terreno in parte edificabile (Artt. 46-48-50 delle N.T.A.) e in parte destinato dal vigente PRG a verde pubblico (Art. 29 delle N.T.A.) oggi vincolo decaduto.

Premette che:

- 1) Il terreno già destinato a verde pubblico ha una superficie superiore all'unità minima d'intervento prevista al comma 10 dall'art. 30bis NTA;
- 2) Per un più razionale sfruttamento del terreno e per una più adeguata localizzazione dell'intervento edificatorio, intende posizionare l'edificio, in tutto o in parte, sull'area già destinata a verde;
- 3) L'intervento da porre in essere è previsto nel rispetto e nei limiti degli standard urbanistici delle zone di completamento e di espansione (Artt. 46-48-50 delle N.T.A.) e non utilizza né sfrutta l'indice di 800 mq/ha, disposto dalla Variante;
- 4) In un simile caso non appare né razionale né equo prevedere la cessione disposta ai commi 2 e 5 dell'art. 30bis;
- 5) Il mancato sfruttamento dell'indice di edificabilità previsto dalla Variante rappresenta un indubbio vantaggio per il Comune che non vede aumentata la capacità edificatoria già prevista dal P.R.G. e la soluzione proposta consente, nei limiti evidenziati, una migliore e più razionale edificazione:

Propone la seguente soluzione:

"Nel caso di aree con diversa destinazione, confinanti, di proprietà di un singolo soggetto, poste in adiacenza di centri storici, al fine di razionalizzare gli interventi edilizi, è possibile localizzare gli edifici in tutto o in parte sull'area interessata dalla variante perequativa, già destinata dal P.R.G. a zona per viabilità e parcheggi (art.27), per verde pubblico ed attrezzato (art.29), per servizi pubblici (art.30).

Nel caso l'intervento rispetti i parametri urbanistici ed edilizi dettati dal P.R.G. per le zone già da questo ritenute edificabili e non sfrutti o comunque utilizzi l'indice territoriale (UT) di 800 mq/ha (SU), prevista dall'art.30 bis N.T.A., così come riformulato dhhalla Variante in pubblicazione, è nella facoltà del proprietario procedere al posizionamento dell'edificio in tutto in parte sull'area con vincolo decaduto, senza dover provvedere alla cessione volontaria di cui al citato art.30 bis, comma 2.

Nel diverso caso in cui l'edificio sfrutti anche l'indice di cui sopra (800 mq/ha) l'edificazione sarà possibile dopo la cessione volontaria e gratuita del 65% della superficie territoriale utilizzata".

L'osservazione presenta una formulazione generica, in quanto non è corredata di documentazione grafica a supporto dell'istanza né reca individuazione catastale della proprietà interessata. Ravvisandosi tuttavia contrasto con i commi 1 e 10 seconda alinea, l'osservazione **non è accolta**.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 04

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

59937 del 02/04/2014

PROPONENTI

Pierina Pacitti, Donato Pacitti e Antonina Ciccozzi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Roio Poggio - Sez. G- F. 10 - Part. 268

SINTESI

Gli Osservanti dichiarano di essere proprietari del terreno sopra indicato e del sovrastante fabbricato, e rilevano che parte della particella è stata riportata come area a parcheggio pubblico negli elaborati a corredo della deliberazione in oggetto e quindi soggetta alla cessione perequativa degli standard regolata dell'art. 30 bis delle nuove NTA. Dichiarano altresì di aver ottenuto la monetizzazione di questa area, in luogo della cessione al patrimonio Comunale, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 20.03.2001 versando la somma di €. 1.878,80 come da Vostra disposizione n°27518 del 22/07/2002. Con tale atto i sottoscritti pensavano di aver sottratto l'area dall'interesse pubblico, è quindi con grande sorpresa ed imbarazzo che oggi l'area è stata ritenuta di interesse pubblico nella variante perequativa in pubblicazione.

Chiedono, pertanto, la sottrazione dell'area dalle aree a vincolo decaduto e la contestuale attribuzione della destinazione urbanistica di zona agricola ed rispetto ambientale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art.30 bis delle NTA della variante in oggetto.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta, in quanto:

- 1. a seguito di verifica con il preposto ufficio Convenzioni, è stata accertata la monetizzazione dell'area interessata,
- 2. pertanto la destinazione assunta non è "agricola di rispetto ambientale" ma "di rispetto dell'abitato", in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 05

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

61605 del 08/07/2014

PROPONENTE

Bernardino Fatigati

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Sez. A- F. 80 All. D - Part. 3502

SINTESI

L'Osservante dichiara di essere proprietario del terreno sopra indicato e del sovrastante fabbricato, e rileva che parte della particella ricade in Zona destinata alla viabilità e parcheggio – Art. 27 delle NTA. Il perimetro di sopradetta parte si configura ad "L" ed è suddivisa in due porzioni di cui una destinata a parcheggio e l'altra rappresenta la strada di accesso al parcheggio. La cartografia redatta dal Comune di L'Aquila individua la linea divisoria tra strada e parcheggio in senso longitudinale alla strada, con conseguente riduzione della superficie di parcheggio ed aumento di quella stradale. L'Osservante rivela inoltre che la linea di demarcazione potrebbe essere tracciata trasversalmente alla strada, in odo da aumentare la superficie di parcheggio (edificabile), a discapito di quella della strada, anche se il terreno di proprietà su cui insiste tale zona urbanistica costituisce pertinenza del proprio edificio e come tale, secondo il comma 14, non concorre alla formazione degli ambiti, assumendo la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" disciplinata dall'Art.74 delle N.T.A. Invero, ai sensi del comma 15 dell'Art.30 bis, anche la porzione di terreno interessata urbanisticamente dalla strada (viabilità) è ricondotta al medesimo art.74 delle N.T.A. (Zona di rispetto dell'abitato). Per tutto quanto sopra, l'Osservante chiede che l'intera area relativa all'Art.27 insistente sulla proprietà del sottoscritto, sia parcheggio sia strada, deve essere destinata a Zona di rispetto dell'abitato, con conseguente modifica della campitura sugli elaborati di P.R.G..

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è **accolta**, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della presente Variante, fatte salve le necessarie verifiche sulla legittimità degli edifici esistenti.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 06

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

62516 del 09/07/2014

PROPONENTE

Pasqualina Paoletti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Roio Piano Sez. G – F. 10 - Part. 316

SINTESI

L'Osservante dichiara di essere proprietario del terreno sopra indicato e del sovrastante fabbricato, e rileva che parte della particella è stata riportata come area a parcheggio pubblico negli elaborati a corredo della deliberazione in oggetto e quindi soggetta alla cessione perequativa degli standard regolata dell'art. 30 bis delle nuove NTA. Rileva di aver ottenuto la monetizzazione di questa area, in luogo della cessione al patrimonio Comunale, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 20.03.2001 versando la somma di €. 2.348,50, come da Vostra disposizione n°031529 del 23/08/2002. Rileva altresì che, con successiva nota n.0003850 del 10.02.2055, codesta Amministrazione Comunale, ha attestato che la ditta ha assolto agli obblighi assunti per la parte relativa alla promessa di cessione delle aree e ha autorizzato il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila alla cancellazione dell'obbligo relativo alla cessione delle aree costituito con il sopra richiamato atto. Oggi la stessa area è stata ritenuta nuovamente di interesse pubblico nella Variante perequativa in pubblicazione.

L'Osservante chiede a codesta Amministrazione di voler rivedere la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 06.03.2014 apportando la conseguente modifica alla destinazione urbanistica dell'area in questione.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è **parzialmente accolta**, in quanto a seguito di verifica con il preposto ufficio Convenzioni, è stata accertata la monetizzazione dell' area interessata, pertanto la destinazione dell'area interessata è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 07

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

65769 del 251/07/2014

PROPONENTE

Vincenzo Stornelli

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Roio Piano Sez. G - F. 10 - Partt. 319, 895

SINTESI

L'Osservante dichiara di essere proprietario del terreno sopra indicato, rileva che parte delle particelle sono state riportate come aree a parcheggio pubblico negli elaborati a corredo della deliberazione in oggetto e quindi soggetta alla cessione perequativa degli standard regolata dell'art. 30 bis delle nuove NTA. Rileva inoltre che sull'area interessata dalla suddette particelle è stata già ottenuta la monetizzazione a seguito di permesso a costruire n°197 del 19/6/2006 visto il parere positivo del gruppo di lavoro della monetizzazione espresso in data 8/6/2006 e la successiva ricevuta di pagamento n.27 del 6/7/2006 attestante l'avvenuto pagamento di euro 196,00 relativo alla monetizzazione delle aree S2.

L'Osservante chiede la sottrazione dell'area da quelle a vincolo decaduto e la contestuale attribuzione della destinazione urbanistica di zona agricola di rispetto ambientale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art.30 bis delle NTA della variante in oggetto.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta, in quanto:

- 1. a seguito di verifica con il preposto ufficio Convenzioni, è stata accertata la monetizzazione dell' area interessata;
- 2. pertanto la destinazione assunta non è "agricola di rispetto ambientale" ma "di rispetto dell'abitato", in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 08

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

65775 del 21/07/2014

PROPONENTI

Giovanni Sfarra, Francesca Ciccozzi, Giovanna Zonfa

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Roio Piano Sez. G - F. 10 - Partt. 123, 640

SINTESI

Gli Osservanti dichiara di essere proprietari dei terreni sopra indicati e del sovrastante fabbricato, e rilevano che parte delle particelle sono state riportate come area a parcheggio pubblico negli elaborati a corredo della deliberazione in oggetto e quindi soggetta alla cessione perequativa degli standard regolata dell'art. 30 bis delle nuove NTA. Rilevano di aver ottenuto la monetizzazione di questa area, in luogo della cessione al patrimonio Comunale, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale $n^{\circ}52$ del 20.03.2001 versando la somma di \in 1906,31 (di cui \in 854,46 per la quota spettante a Sfarra Giovanni e \in 1060,85 per la quota spettante a Fatigati/Zonfa) come da Vostra disposizione n. prot. 12618 del 13.12.2004. Con tale atto gli Osservanti pensavano di aver sottratto l'area dall'interesse pubblico, e quindi con grande sorpresa ed imbarazzo che oggi l'area viene ripresentata di interesse pubblico nella variante perequativa in pubblicazione.

Gli Osservanti chiedono la sottrazione dell'area da quelle a vincolo decaduto e la contestuale attribuzione della destinazione urbanistica di zona agricola di rispetto ambientale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art.30 bis delle NTA della variante in oggetto.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta, in quanto:

- 1. a seguito di verifica con il preposto ufficio Convenzioni, è stata accertata la monetizzazione dell' area interessata;
- 2. pertanto la destinazione assunta non è "agricola di rispetto ambientale" ma "di rispetto dell'abitato", in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 09

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

66726 del 23/07/2014

PROPONENTE

Luigi Fatigati

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Roio Piano Sez. G - F. 11 - Part. 464

SINTESI

L'Osservante dichiara di essere proprietario del terreno sopra indicato, rileva che parte della particella è stata riportata come area a parcheggio pubblico negli elaborati a corredo della deliberazione in oggetto e quindi soggetta alla cessione perequativa degli standard regolata dell'art. 30 bis delle nuove NTA. Rileva altresì di aver ottenuto la monetizzazione di questa area, in luogo della cessione al patrimonio Comunale, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 20.03.2001 versando la somma di € 2.013,00, come da Vostra disposizione n°031530 del 23.08.2002. Segnala inoltre che, con successiva nota n.9724 del 25-10-2004, codesta Amministrazione Comunale, ha attestato che la ditta ha assolto agli obblighi assunti per la parte relativa alla promessa di cessione delle aree e ha autorizzato il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila alla cancellazione dell'obbligo relativo alla cessione delle aree costituito con il sopra richiamato atto. Oggi la stessa area è stata ritenuta nuovamente di interesse pubblico nella Variante perequativa in pubblicazione.

L'Osservante chiede a codesta Amministrazione di voler rivedere la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 06.03.2014 apportando la conseguente modifica alla destinazione urbanistica dell'area in questione.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è **parzialmente accolta**, in quanto a seguito di verifica con il preposto ufficio Convenzioni, è stata accertata la monetizzazione dell' area interessata, pertanto la destinazione dell'area interessata è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14 della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 10

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

67011 del 23/07/2014

PROPONENTI

Paolo Ciocca, Giulia Mastropietro

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila – Sez. A – F. 88 – Partt. 1284 (Ciocca) – 1410 (Mastropietro)

SINTESI

Gli Osservanti, in qualità di proprietari, chiedono di stralciare le suddette aree dalle disposizioni della Variante perequativa e di attribuire alle stesse la destinazione agricola di rispetto ambientale ex art.63 N.T.A., ai sensi dell'art. 30 bis comma 12 delle N.T.A..

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 12 dell'art. 30 bis che si riferisce all'intera previsione grafica della zona urbanistica.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 11

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

67375 del 24/07/2014

PROPONENTI

Ferdinando Ragone e Roberto Ragone

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Arischia - Sez. B - F. 26 - Partt. 374 - 1456

SINTESI

Le due particelle (nn. 374 – 1456), di cui gli osservanti dichiarano di essere proprietari, ricadono nell'ambito del P.R.G. vigente, secondo le seguenti destinazioni:

- parte in zona a destinata alla viabilità e parcheggio Art. 27 N.T.A.;
- parte in zona artigianale di espansione. Art. 72 N.T.A..

Gli osservanti chiedono:

- 1. l'inclusione dell'intera superficie delle particelle nn.374 e 1459 in "Zona di cessione perequativa", con applicazione dell'art. 30bis delle N.T.A. del P.R.G., introdotto dalla Variante;
- 2. In subordine, l'inclusione in "Zona di cessione perequativa" dell'intera superficie delle particelle n.374 parte e n.1456 parte interessata dalla decadenza dei vincoli espropriativi, perché in precedenza destinate a "Viabilità e Parcheggio", ex art. 27 delle N.T.A. (quindi, anche della parte interessata dalla previsione di viabilità);
- 3. In ulteriore subordine, l'assegnazione all'intera superficie delle particelle nn.374 e 1459 della destinazione di "Zona artigianale di espansione", di cui all'art.72 delle N.T.A. del P.R.G. o, in alternativa, di "Zona agricola di rispetto ambientale" ex art.63 delle N.T.A. del P.R.G..

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è **parzialmente accolta**, secondo l'ipotesi di cui al punto 2 poiché la viabilità non ha funzione di collegamento o attraversamento ma si configura come spazio di manovra del parcheggio.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 12

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

67663 del 25/07/2014

PROPONENTE

Albina Catena

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila- Sassa - Sez. H - F. 6 - Partt. 5 - 636 -637

SINTESI

L'osservante dichiara che nessuna delle particelle, di cui risulta essere proprietaria, ricade nelle Zone di cessione perequativa previste dalla Variante. I terreni in oggetto ricadono in parte in Zona destinata alla viabilità e parcheggio – Art. 27 delle N.T.A. del P.R.G., ma con destinazione viabilità e relativa fascia di rispetto.

Chiede, pertanto, di utilizzare l'edificabilità della porzione a vincolo decaduto art. 27 viabilità o, in subordine, un terreno nella sua disponibilità, al fine della trasformazione da temporaneo a definitivo del manufatto realizzato ai sensi della Del. C.C. 58/2009.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto le destinazioni urbanistiche delle proprietà in oggetto non rientrano nella Variante, così come definito dal comma 1 dell'art. 30 bis.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 13

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

68186 del 28/07/2014

PROPONENTE

Tito Alfonsetti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Paganica - Sez.E - F. 8 - Part. 307

SINTESI

L'osservante chiede di inserire il terreno di proprietà all'interno della Variante.

CONTRODEDUZIONE

La particella n. 307 ricade, nell'ambito del P.R.G. vigente, con le seguenti destinazioni:

- Parte in zona a destinata alla viabilità e parcheggio Art. 27 N.T.A.;
- Parte in zona residenziale di completamento delle frazioni Art. 48 N.T.A.;
- Parte in zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni Art. 51 N.T.A.

Pertanto l'osservazione è accolta limitatamente alla porzione di proprietà ricadente nella zona disciplinata dall' Art. 27, in quanto oggetto della Variante, ad esclusione dell'area interessata da fabbricati e/o loro pertinenze, da ricondurre alla fattispecie di cui al comma 14.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 14

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

68506 del 29/07/2014

PROPONENTI

Arcangelo Simioli, Maria Antonietta Gatti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Paganica - Sez.E - F. 16 - Partt. 2439 - 2801

SINTESI

Gli osservanti chiedono che, vista la vicinanza della loro proprietà al progetto C.A.S.E. a cui è stata attribuita una consistente possibilità edificatoria, venga elevata l'edificabilità riconosciuta ai loro terreni portando l'indice di utilizzazione territoriale dagli 800 mq/ha previsti dalla Variante a un valore congruo e contestualizzato all'area in questione.

CONTRODEDUZIONE

L' osservazione **non è accolta**, in quanto non rispondente agli obiettivi e ai parametri della Variante in oggetto.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 15

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69584 del 31/07/2014

PROPONENTI

Ezio Lepidi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Bagno - Sez. C- F. 5 - Partt. 1577 - 847 - 1485

SINTESI

L'osservante dichiara di essere proprietario di una particella interessata dal vincolo decaduto (Artt. 27 e 30) e del confinante terreno con annesso fabbricato, demolito con ordinanza sindacale a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in quanto posto sul ciglio stradale di Via del Nibbio e, quindi, pericolo per la pubblica incolumità.

Dichiara altresì di voler ricostruire il fabbricato demolito e che, per una razionale riqualificazione della zona, intende spostare l'edificio sull'adiacente terreno interessato dal vincolo decaduto.

Ciò premesso, propone la seguente modifica a integrazione del Comma 25 dell'Art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici:

"A seguito dell'evento sismico del 2009, nel caso in cui i proprietari delle aree che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 77/2009, optino per la modalità di ricostruzione della propria abitazione (obbligandosi in tal modo alla permanenza nel territorio comunale), possono realizzare detta ricostruzione nelle zone di cessione perequativa di proprietà. In tal caso, la superficie utile lorda della prima abitazione si aggiunge a quella prevista nel presente articolo, fino ad un massimo del raddoppio della quota di edificabilità spettante alla proprietà del richiedente l'opzione come prevista dall'art. 6 della presente variante.

Per tutti gli altri fabbricati, posti però in adiacenza all'area a vincolo decaduto, è possibile la ricostruzione nelle zone di cessione perequativa sommando alla superficie lorda espressa dal fabbricato da ricostruire quella spettante per la zona a vincolo decaduto. L'area di sedime del vecchio fabbricato deve essere ceduta in aggiunta a quella per le opere di urbanizzazione pari al 65% della superficie territoriale.

A tal fine la Giunta comunale adotta entro il termine di 60 gg. dall'approvazione della presente variante, modalità applicative, con riferimento alle vigenti disposizioni sul sisma."

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è accolta per quanto concerne la ricostruzione dell'abitazione principale su aree a vincolo decaduto in quanto non in contrasto con il comma 25 delle NTA che, nel concetto di "zona di cessione perequativa di proprietà", ammette l'integrazione tra le zone.

Per le modalità attuative restano ferme le disposizioni del comma 25 come riformulato.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 16

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69596 del 31/07/2014

PROPONENTE

Giuseppe Lolli

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez.A- F. 87 - Partt. 563 - 1460

SINTESI

L'osservante chiede che venga stralciata dalle particelle n.563 e n. 1460, interessate dal vincolo decaduto, la strada di accesso e le pertinenze (giardini) del fabbricato censito al catasto al foglio 87 particella 1460. Precisa che la realizzazione della strada (Via Montereale) e la sistemazione delle pertinenze esterne con muri di sostegno e recinzioni, è coeva alla costruzione dei fabbricati.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è accolta, in quanto l'istruttoria ha evidenziato che tra il fabbricato censito al n. 1460 del foglio 87 e la particella n. 563 dello stesso foglio, risulta interposta un'area identificata un'area in parte dal mappale n.597 e in parte come porzione del mappale n. 21. Pertanto tali aree rientrano nella fattispecie di cui al comma 14 della presente Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 17

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69756 del 31/07/2014

PROPONENTI

Maurizio Guetti, Federico Guetti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Paganica - Sez.E- F. 27 - Part. 764

SINTESI

Gli osservanti chiedono di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'Art.30 bis anche limitatamente ai singoli proprietari o consorziati, che dispongono comunque della superficie minima di mq 1500, qualora sussista l'impossibilità di accordo con tutti i proprietari interessati nell'intera superficie di ciascuna delle zone. Pertanto propongono la seguente modifica al comma 10 dell'Art.30bis:

"10. L'unità minima d'intervento non può essere inferiore a 1.500 mq e deve riguardare l'intera superficie di ciascuna delle zone, o più di una, e può ricomprendere una o più destinazioni di cui all'art. 27, limitatamente ai parcheggi, 29 e 30 così come individuate nelle tavole del PRG vigente."

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 10. Si ricorda che la formazione del planivolumetrico ai sensi dell'Art. 21 delle NTA del vigente PRG prevede che, qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree, l'attuazione dell'intervento può essere proposta dai proprietari che dispongano di almeno il 70% delle superfici complessive della zona.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 18

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69771 del 31/07/2014

PROPONENTE

Giorgio Mariani

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Paganica - Sez.E- F. 27 - Partt. 521 - 528 - 767

SINTESI

Gli osservanti chiedono di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'Art.30 bis anche limitatamente ai singoli proprietari o consorziati, che dispongono comunque della superficie minima di mq 1500, qualora sussista l'impossibilità di accordo con tutti i proprietari interessati nell'intera superficie di ciascuna delle zone. Pertanto propongono la seguente modifica al comma 10 dell'Art.30bis:

"10. L'unità minima d'intervento non può essere inferiore a 1.500 mq e deve riguardare l'intera superficie di ciascuna delle zone, o più di una, e può ricomprendere una o più destinazioni di cui all'art. 27, limitatamente ai parcheggi, 29 e 30 così come individuate nelle tavole del PRG vigente."

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 10. Si ricorda che la formazione del planivolumetrico ai sensi dell'Art. 21 delle NTA del vigente PRG prevede che, qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree, l'attuazione dell'intervento può essere proposta dai proprietari che dispongano di almeno il 70% delle superfici complessive della zona.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 19

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69777 del 31/07/2014

PROPONENTE

Giuseppe Guetti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Paganica - Sez.E- F. 27 - Part. 529

SINTESI

Gli osservanti chiedono:

- 1. di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'Art.30 bis anche limitatamente ai singoli proprietari o consorziati, che dispongono comunque della superficie minima di mq 1500, qualora sussista l'impossibilità di accordo con tutti i proprietari interessati nell'intera superficie di ciascuna delle zone. Pertanto propongono la seguente modifica al comma 10 dell'Art.30bis: "10. L'unità minima d'intervento non può essere inferiore a 1.500 mq e deve riguardare l'intera superficie di ciascuna delle zone, o più di una, e può ricomprendere una o più destinazioni di cui all'art. 27, limitatamente ai parcheggi, 29 e 30 così come individuate nelle tavole del PRG vigente."
- 2. di consentire l'accorpamento tra il potenziale edificatorio prodotto da una superficie edificabile (Art. 51 NTA) adiacente al'area a vincolo decaduto di proprietà con quello prodotto dalle disposizioni di cui all'art. 30 bis, nel rispetto dell'indicato limite di altezza massima degli edifici e con approvazione del plani volumetrico di coordinamento.

CONTRODEDUZIONE

Si contro deduce che

- 1. L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 10. Si ricorda che la formazione del planivolumetrico ai sensi dell'Art. 21 delle NTA del vigente PRG prevede che, qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree, l'attuazione dell'intervento può essere proposta dai proprietari che dispongano di almeno il 70% delle superfici complessive della zona.
- 2. L'osservazione **non è accolta** in quanto non è possibile effettuare trasferimenti di volumetrie tra aree appartenenti a diverse zone omogenee.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 20

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69781 del 31/07/2014

PROPONENTI

Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore, Associazione di promozione sociale MISA

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila-Camarda - Sez.D - F. 85 - Partt.65 - 66 - 787

SINTESI

Gli osservanti dichiarano di aver presentato istanza ai sensi della D.C.C. n. 58 del 25.05.2009 per installare "senza finalità di lucro sui [detti] terreni, tutti contermini tra loro, due manufatti costituiti da complessive n.7 unità abitative per residenza a carattere temporaneo d'emergenza [..] secondo le indicazioni e prescrizioni di cui ai criteri ed indirizza" della citata D.C.C. n.58/2009. I lavori di realizzazione, per i quali sono stati raccolti 202.004,05 Euro derivanti da donazioni, sono stati affidati – a titolo gratuito – all'associazione di promozione sociale MISA, neo-costituita per l'occasione dai primi beneficiari dell'intervento e da attivisti del Comitato. Il completamento del complesso dei manufatti, divenuto mediaticamente noto come E.V.A. – acronimo di ecovillaggio autocostruito -, è avvenuto entro il mese di maggio 2011 per una consistenza di n.3 unita ad uso abitativo di mq 72 lordi, n.1 unità ad uso abitativo di mq 54 lordi e n.1 unità ad uso rimessa/magazzino di mq 35 lordi per una complessiva superficie lorda edificata di mq 305.

I possessori dei terreni, il Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore e l'Associazione di promozione sociale MISA dichiarano che E.V.A. è un bene comune della frazione di Pescomaggiore destinato alla sua rinascita.

Tutto quanto sopra premesso i proponenti osservano:

A. Il comma 27 dell'art.30 bis prevede espressamente che, per i manufatti realizzati per fronteggiare l'emergenza del sisma del 2009 all'interno delle zone trattate dall'articolo (zone di standard a vincolo decaduto), sia ammessa la trasformazione da temporanei in definitivi a condizione che i responsabili "abbiano effettuati i lavori in applicazione e nei limiti stabiliti dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 25.05.2009, n. 85 del 24.08.2009 e n.145 del 20.12.2010".

Lo stesso comma prevede che sia possibile utilizzare la volumetria edificabile riconosciuta nelle zone di cessione perequativa "ferme restando le modalità attuative ed i parametri di cui al presente articolo".

Gli scriventi ritengono che i due paragrafi siano in sostanziale contraddizione fra di loro, atteso che l'individuazione delle modalità attuative e dei parametri è avvenuta solo con la delibera di adozione oggetto della presente osservazione e comunque in data successiva a quella prescritta per il completamento strutturale dei manufatti provvisori.

Pertanto si chiede che il comma venga riformulato nei seguenti termini:

"27. Fermo quanto previsto dai commi 17 e 19, la trasformazione da temporanei in definitivi dei manufatti realizzati per fronteggiare l'emergenza del sisma dell'aprile 2009 e ricadenti nelle zone di cui al presente articolo è comunque ammessa per i richiedenti, singoli o collettivi, che abbiano effettuato i lavori in applicazione e nei limiti stabiliti dalle d.c.c. nn. 58/09, 85/09 e 145/10".

A-bis.

In subordine si chiede che il comma 27 venga riformulato, almeno in coerenza con gli indirizzi di programma di mandato e nei termini generali richiesti dal carattere della deliberazione, mediante addenda in fine (seu 27.bis) nei seguenti termini:

- "Fermo quanto previsto dai commi 17 e 19, nelle frazioni montane la trasformazione è comunque ammessa per i richiedenti collettivi senza finalità di lucro che abbiano effettuato i lavori in applicazione e nei limiti stabiliti dalle d.c.c. nn. 58/09, 85/09 e 145/10".
- B. Data la specificità del progetto E.V.A., le sue dichiarate valenze sociali, il fatto di rappresentare un "modello" di partecipazione e del contenimento dei consumi energetici, laddove non potesse essere accolta l'istanza di cui al precedente punto A, si richiede che per il villaggio E.V.A. sia concessa una disciplina ad hoc, procedendo a specifica Convenzione Urbanistica che ricomprenda in sé la rappresentazione delle volumetrie fino ad ora realizzate, le destinazioni d'uso previste, l'indicazione delle aree di standard e ogni fattispecie necessaria a raffigurare l'assetto definitivo del villaggio, sul modello del Piano Integrato di Intervento di cui all'art.30 bis della Legge Regionale 18/83.

CONTRODEDUZIONE

La Variante consente la trasformazione da provvisorio a definitivo dei manufatti realizzati su aree a vincolo decaduto in coerenza con le Deliberazioni di Consiglio Comunale Del.C.C. 58/2009, Del.C.C. 85/2009 e la Del.C.C. 145/2010, con le procedure e le modalità attuative di cui al comma 27. Quindi la richiesta è accolta limitatamente alla deroga introdotta nel suddetto comma 27.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 21 E OSSERVAZIONE N. 25

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

N.21: 69784 del 31/07/2014 - N.25: 69946 del 01/08/2014

PROPONENTE

Bianca De Matthaeis, Pierfrancesco Ciancia

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez.A - F.80 - Part. 71, 4745, 4744, 74, 4956

SINTESI

Gli osservanti dichiarano di esser proprietari di una serie di particelle (71, 4745, 4744) con destinazione art. 47 "Zona Residenziale completamento del capoluogo" che, ai sensi delle NTA del PRG vigente e del Piano Casa, maturano un diritto edificatorio pari a 421,17 mq. Inoltre dichiarano di essere proprietari di altre due particelle (74, 4956) con destinazione art. 29 "Zona a verde pubblico attrezzato" pari a circa 2.436 mq.

Chiedono di trasferire l'edificabilità totale delle particelle art. 47 sulle particelle art. 29, oggetto della Variante di Salvaguardia.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione non è accolta, in quanto in contrasto con il comma 10. Dall'istruttoria si deduce altresì:

- 1. la particella 71 foglio 80, in quanto interessata da manufatto e pertinenze esistenti, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 14;
- 2. le particelle 4744 e 4745 foglio 80, erroneamente riportate nella cartografia della Variante, sono ricomprese nella Zona residenziale di completamento del capoluogo Art. 47 NTA del PRG vigente.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 22

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69893 del 01/08/2014

PROPONENTE

Giovanni Cucchiarella

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Bagno - Sez.C - F.9 - Part. 1105

SINTESI

L' osservante, proprietario della particella n. 1105 Foglio 9 in località Bagno, comunica che non intende avvalersi delle disposizioni previste dalla Variante di Salvaguardia atteso che il terreno ha una consistenza inferiore a 1.500 mq.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 12 dell'art. 30 bis che si riferisce all'intera previsione grafica della zona urbanistica.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 23

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69900 del 01/08/2014

PROPONENTE

Nunziatina Gioia, Alfonso Piccini

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez.A - F.80 - Part. 2116, 1109, 51, 63, 1111, 2169

SINTESI

Gli osservanti chiedono di elevare l'indice attribuito dalla Variante da 800 mq/ha a 3.000 mq/ha in considerazione del fatto che la loro proprietà in passato è stata oggetto di esproprio per la realizzazione delle strade ora denominate Via Marconi, Via Colle Pretara e via Aldo Moro, non percependo alcun indennizzo.

CONTRODEDUZIONE

L' osservazione **non è accolta**, in quanto non rispondente agli obiettivi e ai parametri della Variante in oggetto.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 24

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69924 del 01/08/2014

PROPONENTE

De Meis Antonietta

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Sant'Elia - Sez.A - F.92 - Part. 198, 1429

SINTESI

L'osservante chiede che i terreni di sua proprietà, risultanti inferiori ai 1.500 mq richiesti come unità minima di intervento dalla Variante di Salvaguardia, assumano destinazione d'uso zona agricola.

CONTRODEDUZIONE

L' osservazione **non è accolta**, ma poiché la verifica istruttoria ha rilevato che le aree interessate risultano interessate da urbanizzazioni e pertinenze a servizio degli edifici circostanti, le stesse sono riconducibili nella fattispecie di cui al comma 14 della presente Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 26

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

69990 del 01/08/2014

PROPONENTE

Luca Gentile - Società GES srl

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila - Sez.A - F.83 - Part. 1546, 1547, 1647

SINTESI

L'osservante chiede:

- 1. che l'Ut venga elevato a 2.500 mq/ha posto che i terreni di sua proprietà sono ubicati a ridosso delle mura cittadine ed alcuni terreni confinanti sono ricompresi nella "Zona di completamento del capoluogo" (Vedi anche determinazioni Commissari ad Acta);
- 2. che nel suddetto terreno trovi applicazione il comma 25 dell'art. 30bis anche non essendone proprietari i beneficiari;
- 3. che nel suddetto terreno venga realizzata esclusivamente edilizia convenzionata, con l'indice elevato a 2.500 mq/ha.

CONTRODEDUZIONE

Si contro deduce che:

- 1. per il punto 1 e per il punto 3, l' osservazione **non è accolta**, in quanto non rispondente agli obiettivi e ai parametri della Variante in oggetto;
- 2. per il punto 2, l' osservazione **non è accolta**, in quanto non rispondente al comma 25 il quale prevede la proprietà dell'area.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 27

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70007 del 01/08/2014

PROPONENTE

Franco Di Fabio - Società ARS MECHANICA

LOCALITA' - DATI CATASTALI

SINTESI

L'osservante chiede che:

- 1. è velleitario immaginare di poter applicare la ricostruzione della prima abitazione ai sensi del comma 25 con i limiti previsti dai commi 10 e 11. Si chiede pertanto per l'applicabilità del comma 25, la deroga del comma 10;
- 2. le finalità e i contenuti del comma 25 sono a tutti gli effetti normativa ricostruzione post-sisma e quindi non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal comma 5 dell'art. 30bis;
- 3. sia consentita la ricostruzione dell'abitazione principale interessando entrambe le aree (area interessata dal sisma e area di cessione perequativa) ed edificando in aderenza lungo il limite di zona della stessa proprietà;
- 4. sia consentita, per la ricostruzione dell'abitazione principale, previo atto di asservimento del suolo su cui insiste l'abitazione distrutta, la cessione di cubatura tra fondi contigui di stessa proprietà.

CONTRODEDUZIONE

Si controdeduce che:

- 1. per il punto 1, l'osservazione è **parzialmente accolta**, ammettendo la deroga al comma 10 ammessa come riportata nella nuova formulazione del comma 25;
- 2. per il punto 2, si precisa che, come già previsto dalla vigente normativa edilizia, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal comma 5 sono dovuti solo se l'intervento prevede incrementi di superficie calpestabile.;
- 3. per il punto 3, si precisa che la costruzione a confine è regolata dalle vigenti normative urbanistico-edilizie alle quali si rinvia;
- 4. per il punto 4, l'osservazione è accolta nei limiti di quanto previsto nella nuova formulazione del comma 25.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 28

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70082 del 01/08/2014

PROPONENTE

Rosa e Tito Mariani

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 88, Part. 1109, 1135, 78 parte

SINTESI

L'osservante chiede che le particelle di proprietà vengano normate con destinazione art. 63 "Zona agricola di rispetto ambientale", poiché non interessati ad acquisire un diritto edificatorio.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 12 dell'art. 30 bis che si riferisce all'intera previsione grafica della zona urbanistica.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 29

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70083 del 01/08/2014

PROPONENTE

Fabio Cacciari, Luca e Annalisa Ianni

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 82, Part. 2

SINTESI

L'osservante dichiara che la Variante cartografa erroneamente la particella di proprietà occupata da Moduli Abitativi Provvisori (MAP). Chiede dunque che la particella oggetto dell'osservazione venga indicata parte destinata a viabilità e parte a verde pubblico, per poter successivamente presentare un intervento di tipo complesso accorpando ad altri terreni la proprietà oggetto della presente osservazione.

Inoltre gli osservanti dichiarano che la particella 2 foglio 82, limitrofa alla chiesa di San Giacomo, sarebbe ceduta al Comune di L'Aquila ed urbanizzata secondo le indicazioni della proposta progettuale dell'intervento complesso.

CONTRODEDUZIONE

L' osservazione è accolta, con relative modifiche cartografiche alle Tavole allegate alla Variante in oggetto.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 30

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70109 del 01/08/2014

PROPONENTE

Maria Cristina Scarsella

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 88, Part. 93-661

SINTESI

L'osservante chiede che:

- 1. è velleitario immaginare di poter applicare la ricostruzione della prima abitazione ai sensi del comma 25 con i limiti previsti dai commi 10 e 11. Si chiede pertanto per l'applicabilità del comma 25, la deroga del comma 10 e comma 11;
- 2. nell'impossibilità di accedere al comma 25 così come formulato, sia possibile per i fini dalla ricostruzione, rimuovere il vincolo della distanza dal limite di zona nel caso in questione interessi aree contigue di medesima proprietà, eventualmente anche a seguito della predisposizione di appositi accordi di asservimento.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è parzialmente accolta secondo la nuova formulazione del comma 25. La distanza dai confini è disciplinata dall' Art. 51 delle NTA del PRG vigente, fatto salvo il rispetto della visuale libera o eventualmente atto di asservimento.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 31

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70153 del 31/07/2014

PROPONENTE

Piero Giovanni Di Zitti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

SINTESI

L'osservante chiede che i manufatti temporanei realizzati con Del. 58/2009 all'interno delle zone normate dall'art. 43 NTA del PRG, che pure hanno goduto di una legittima aspettativa di regolarizzazione, rientrino all'interno della Variante e quindi con l'applicabilità del comma 25 dell'art. 30 bis delle NTA.

CONTRODEDUZIONE

L' osservazione non è accolta, in quanto non oggetto della Variante, così come definito dal comma 1.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 32

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70175 del 01/08/2014

PROPONENTE

Antonio Berardi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 23, Part. 50-483

SINTESI

L' osservante dichiara che non intende avvalersi nelle aree di proprietà dichiarate delle disposizioni previste dalla Variante di Salvaguardia e di attribuire alle stesse la destinazione agricola.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta**, in quanto in contrasto con il comma 12 dell'art. 30 bis che si riferisce all'intera previsione grafica della zona urbanistica.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 33

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70435 del 04/08/2014

PROPONENTE

Ivo D'Angelo

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 80; Part. 99, 4410, 4411, 4412, 4413, 4368

SINTESI

L'osservante dichiara che nella particella 4368 insiste un fabbricato provvisto di Permesso a costruire in sanatoria del 29.05.2013, regolarmente accatastato con asservimento anche della particella 99. Dichiara inoltre che le restanti particelle libere con destinazione art. 29 "Zona a verde pubblico" non raggiungono il lotto minimo di 1.500 mq previsto dalle norme della Variante.

Per i citati motivi, l'osservante chiede:

- 1. che venga esclusa dalla Variante l'area già occupata (part. 4368 e 99);
- 2. che per la restante area ai fini del calcolo del lotto minimo di intervento della stessa, venga considerato l'intero complesso di terreni comprendendo anche le parti già occupate.

CONTRODEDUZIONE

Si contro deduce che:

- 1. per il punto 1 l'osservazione è accolta, di conseguenza, l'area delle particelle 4368 e 99 verrà individuata sulla cartografia della Variante come "area occupata con diversa destinazione". L"area così individuata è disciplinata dal comma 14 dell'art. 30 bis, in quanto area di pertinenza di edifici legittimi o legittimati, preesistenti all'atto dell'adozione della presente norma. Tali aree non concorrono alla formazione degli ambiti e assumono la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A;
- 2. per il punto 2 l'osservazione **non è accolta**, in quanto le particelle già occupate (4368 e 99), ai sensi del citato comma 14, non concorrono alla formazione degli ambiti di trasformazione. Resta inteso che le particelle attualmente libere (4410, 4411, 4412, 4413) rimangono ricomprese nella Variante in quanto art. 30 "zona per servizi pubblici". Si precisa inoltre che l'eventuale intervento dovranno attuarsi in conformità al comma 10, cioè dovranno riguardare l'intera previsione grafica della zona urbanistica in cui è ricompresa la proprietà.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 34

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70438 del 04/08/2014

PROPONENTE

Ada Berardi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 105; Part. 810

SINTESI

L'osservante chiede:

- 1. che venga eliminato il vincolo di inedificabilità mantenuto sui terreni già sottoposti all'art. 27 delle NTA, eliminando dal comma 1 dell'art. 30 bis la frase che prevede restrizione ai soli "parcheggi" e non all' 27 in toto;
- 2. che venga modificato l'art. 30 bis con la previsione che nelle zone di cui agli artt. 27-29-30, o almeno di cui all'art. 27, sia consentito ai proprietari dei terreni ivi ricadenti, che hanno legittimamente realizzato sulla parte edificabile delle stesso lotto edifici adibiti a civile abitazione, di ivi costruire le autorimesse necessarie a dotare l'immobile destinato ad abitazione preesistente o a migliorare/potenziare la dotazione in essere ai detti edifici; ciò con la previsione che l'unità minima di intervento sia ridotta in proporzione alle dimensioni del manufatto accessorio/pertinenziale da realizzare senza la previsione di cessione di superficie.

CONTRODEDUZIONE

Si controdeduce che:

- 1. l'osservazione non è accolta in quanto in contrasto con l'oggetto della Variante.
- 2. in merito alla possibilità di destinare parte della superficie utile consentita ad autorimessa privata, l'osservazione è accolta, fermo restando che l'intervento dovrà essere attuato in conformità ai commi 10 e 11, cioè dovrà riguardare l'intera previsione grafica della zona urbanistica in cui è ricompresa la proprietà.

Si ricorda che nell'ambito dell'attuazione della Zona residenziale di tipo 2 delle frazioni – Art.51 N.T.A. è ammessa la monetizzazione sostituiva degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione dovute.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 35 E OSSERVAZIONE N. 45

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

Protocollo n. 70442 del 04/08/2014 - Protocollo n. 71929 del 07/08/2014

PROPONENTE

Concetta Maria Presti

LOCALITA' - DATI CATASTALI

SINTESI

La richiedente, premesso che è proprietaria di un'abitazione compresa nelle Tavole 5/6 e 5/8 del PRG vigente, chiede:

- 1. la modifica delle Tavole 5/6, 5/7 e 5/8 del PRG vigente, con la modifica delle previsioni relative alle destinazioni urbanistiche previste dalla Variante al PRG "Acquasanta-Collemaggio" per le aree comprese tra i 100 metri e i 200 metri dal muro di cinta del Cimitero o tra i 150 metri e i 200 metri dal muro di cinta del Cimitero, oltre che per le aree poste al di là del limite dei 200 metri dal muro di cinta del Cimitero, espungendo dalle predette Tavole sia la Variante al PRG "Acquasanta-Collemaggio", sia la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale approvata con Del.C.C. n. 90 del 12/08/2013. Dette aeree potranno essere oggetto di ripianificazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;
- 2. l'eliminazione delle previsioni contenute nella Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 riguardanti la ripianificazione delle aree già oggetto della Variante al PRG "Acquasanta-Collemaggio", finalizzate ad attribuire a dette aree le stesse destinazioni urbanistiche già attribuite con la Variante al PRG ora richiamata, considerato che sulle stesse non preesistevano vincoli espropriativi decaduti.

CONTRODEDUZIONE

Preliminarmente si evidenzia che, come precisato negli atti della Variante, "gli elaborati grafici allegati al presente atto non producono effetti conformativi della proprietà in quanto contengono una indicazione sommaria e non esaustiva degli ambiti soggetti alla decadenza dei vincoli ablatori previsti dal PRG hanno valenza meramente ricognitiva e l'indicazione puntuale delle aree a vincolo decaduto sottoposte all'applicazione dell'articolo 30 bis delle N.T.A. del P.R.G., di cui alla "Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici", dovrà avvenire esclusivamente in ragione delle ammissibilità e delle esclusioni previste dallo stesso."

Ciò premesso, quanto è espresso nell'osservazione in merito all'area interna ai 200 metri dal cimitero è già contenuto nelle previsioni della Variante con riferimento al co. 16 lett. e). Come stabilito dalle recenti delibere consiliari citate nell'osservazione, le aree ricomprese tra il suddetto limite dei 200 metri e il limite di distanza dal cimitero definito dal Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 338 del T.U.LL.SS. saranno oggetto di ripianificazione. Le aree esterne al limite di 200 m., in cui restano efficaci le previsioni del Piano Acquasanta-Collemaggio, restano incluse nelle previsioni della Variante, in quanto i vincoli espropriativi reimpressi dal suddetto Piano di Riqualificazione sono decaduti decorso il

quinquennio dall'approvazione dello stesso.		



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 36

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70856 del 05/08/2014

PROPONENTE

Maria Teresa Cialone, Clarice Berardi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 104; Part. 623, 532, 531, 1507,1508

SINTESI

Gli osservanti dichiarano che le particelle di loro proprietà, oltre ad essere ricomprese nella Variante in oggetto in quanto disciplinati dall' art. 29 verde pubblico attrezzato, sono interessate da un progetto dell'ANAS per la realizzazione di una strada ed in parte del relativo cantiere.

Gli osservanti:

- 1. comunicano di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. manifestano la propria volontà ad effettuare "l'accorpamento consensuale" previsto dal comma 1 dell'art. 30 bis sia tra le particelle di proprietà e, in subordine, là dove con i soggetti che il Comune vorrà indicare.

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

L'istruttoria ha verificato la rispondenza di quanto dichiarato dagli osservanti rispetto al tracciato ANAS che interessa la proprietà. Pertanto ai fini dell'applicazione della Variante dovranno essere stralciate le aree oggetto di esproprio per la realizzazione di tale viabilità, pertanto l'osservazione è accolta.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 37

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

0070907 del 05/08/2014

PROPONENTE

Luigi Olivieri, Lucia Olivieri, Angelo Luigi Olivieri

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Camarda Sez. D - F. 69 - Part. 2903

SINTESI

Gli osservanti dichiarano:

- che la particella dei richiedenti è una porzione residuale di una più ampia particella non normata del PRG vigente (P.E.E.P. STRALCIATO ZONA BIANCA NON NORMATA). La stessa particella è stata espropriata e frazionata e la parte espropriata è stata interessata parzialmente dal progetto CASE;
- che loro, in qualità di proprietari, con istanza del 16.09.2013 richiedevano all'Amministrazione la rinormazione della suddetta area. La risposta dell'Amministrazione (di cui non viene citato nessun protocollo) è stata che l'area in oggetto era inclusa nella Variante di Salvaguardia.

In sintesi gli osservanti chiedono:

- 1. che la particella non venga inclusa nella Variante di salvaguardia;
- 2. data la vocazione edificatoria del lotto confermata dalla sua utilizzazione per il progetto CASE e considerato che le aree adiacenti sono già servite e urbanizzate, che il fondo venga reso edificabile ad intervento diretto.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta** in quanto l'area ricade in zona di PEEP stralciato riconducibile alla fattispecie di cui all'Art. 89- Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 38

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

0070924 del 05/08/2014

PROPONENTE

Mauro Arduini

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Camarda Sez. D – F. 69 - Part. 837, 2933

SINTESI

L'osservante dichiara:

- di essere proprietario delle particelle censite al Foglio 69 Camarda n. 837 e 2933;
- le suddette particelle risultano disciplinate nel PRG vigente parte dall'art. 51 "Zona residenziale di espansione tipo 2 delle frazioni", parte dall'art. 63 "Zona agricola di rispetto ambientale", parte dall'art. 27 "Zona destinata alla viabilità e parcheggio" in particolare zona a viabilità.

In sintesi l'osservante chiede:

- 3. che alla particella interessata dall'art. 27 sia riconosciuto lo stesso indice di edificabilità dei parcheggi ricadenti nello stesso articolo di norma;
- 4. che l'edificabilità già esistente dei lotti contigui e l'eventuale edificabilità derivante dall'area bianca, si possano sviluppare congiuntamente in prossimità delle abitazioni esistenti a monte della stessa proprietà.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione **non è accolta** in quanto non coerente con gli obiettivi e i contenuti della Variante. A questo riguardo si segnala che le tavole cartografiche allegate alla Variante riportano erroneamente le particelle oggetto della presente osservazione, in quanto viabilità e non parcheggi. Si provvederà alla correzione cartografica.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 39

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

0070960 del 05/08/2014

PROPONENTE

Don Giuseppe Gianiorio

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Camarda Sez. D - F. 75 - Part. 598, 597, 36, 35; F. 60 - Part. 481, 482

SINTESI

L'osservante, dichiarando che le particelle dei richiedenti risultano vincolate ai sensi del PRG vigente parte a Verde pubblico e parte a Verde pubblico attrezzato,:

- 1. comunicano di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. manifestano la propria volontà ad effettuare "l'accorpamento consensuale" previsto dal comma 11 dell'art. 30 bis sia tra le particelle di proprietà e, in subordine, là dove con i soggetti che il Comune vorrà indicare.

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

Per la restante parte dell'osservazione, si controdeduce che:

- 1. le particelle 598-597-36-35 Foglio 75, sono riconducibili al punto c) del comma 16, in quanto ricomprese nel Progetto Speciale Territoriale (P.S.T.) Colle Macchione, di cui seguono procedure e modalità attuative;
- 2. le particelle 481-482 Foglio 60, sono invece ricomprese nella Variante in oggetto.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014

e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 40

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

0070969 del 05/08/2014

PROPONENTE

Giuseppe Chiarizia

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Pianola – F. 5 - Part. 5, 6

SINTESI

L'osservante, dichiarando che le particelle del richiedente risultano, come da certificato di destinazione urbanistica allegato, "zona bianca non normata":

- 1. comunica di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. chiede al Consiglio Comunale di destinare detti terreni a "zona edificabile di completamento delle frazioni".

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

Per la restante parte, l'osservazione non è accolta, in quanto, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 30 bis, non oggetto della Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 41

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

0070976 DEL 05/08/2014

PROPONENTE

Calvisi Anna

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'aquila foglio 69 p.lle. 168,642,2343,2346

SINTESI

L'osservante, proprietario di a terreni assoggettati a vincolo decaduto per i quali nel 2011 aveva proposto al comune un Piano integrato (Parere contrario prot. 32156 del 27/06/2011):

- 1. comunica di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. si riserva la riproposizione di un nuovo strumento attuativo dell'intero predio in cui siano meglio chiariti i vantaggi che l'amministrazione comunale può avere dalla realizzazione del piano
- 3. manifesta la propria volontà ad effettuare l'accorpamento consensuale previsto dal comma 22 tra le particelle di sua proprietà e in subordine con i soggetti che il comune vorrà indicare, in ogni caso se e a condizione che per il precisato predio sussista il concreto utilizzo offerto dalla variante oggetto della presente per l'uso residenziale.

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

Si prende atto dei contenuti della comunicazione precisando che il proponente può presentare una proposta progettuale nel rispetto dei parametri e delle modalità attuative previste dalla Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 42

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70856 del 05/08/2014

PROPONENTE

Agostino Berardi

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 104; Part. 1499 530

SINTESI

Gli osservanti dichiarano che le particelle di loro proprietà, oltre ad essere ricomprese nella Variante in oggetto in quanto disciplinati dall' art. 29 verde pubblico attrezzato, sono interessate da un progetto dell'ANAS per la realizzazione di una strada ed in parte del relativo cantiere.

Gli osservanti:

- 1. comunicano di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. manifestano la propria volontà ad effettuare "l'accorpamento consensuale" previsto dal comma 1 dell'art. 30 bis sia tra le particelle di proprietà e, in subordine, là dove con i soggetti che il Comune vorrà indicare.

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

L'istruttoria ha verificato la rispondenza di quanto dichiarato dagli osservanti rispetto al tracciato ANAS che interessa la proprietà. Pertanto ai fini dell'applicazione della Variante dovranno essere stralciate le aree oggetto di esproprio per la realizzazione di tale viabilità. L'osservazione è accolta.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 43

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

70995 del 05/08/2014

PROPONENTE

Silvio Roberto Tarquini

LOCALITA' - DATI CATASTALI

SINTESI

L'osservante dichiara quanto segue:

- a) comma 2: da un lato costituisce prescrizioni estranee alla materia oggetto della Variante, dall'altro richiede verifiche che nulla ha in comune con i vincoli di inedificabilità. In ogni caso è comunque impossibile applicare questa regola, che si rileva come una barriera per le imprese;
- b) comma 3: l'inedificabilità delle aree individuate nel Piano Protezione Civile, compreso il divieto di includerle nel calcolo della superficie territoriale, costituisce una sperequazione a carico dei proprietari e una disparità di trattamento oltre che una illegittimità;
- c) comma 5: la prescrizione "le superfici di cessione comprendono le dotazioni territoriali di PRG" reitera da un lato il vincolo e dall'altro obbliga i proprietari a cedere "gratuitamente" al Comune;
- d) comma 6: l'indice Ut previsto dalla Variante, con l'aggiunta degli altri articoli delle NTA del PRG vigente, ad esempio i distacchi dai confini, è inapplicabile;
- e) comma 7: "Le destinazioni d'uso delle SUL non residenziali nel loro complesso devono essere inferiori al 50% dell'indice di utilizzazione territoriale ammesso", questa prescrizione risulta vincolare le destinazioni d'uso non residenziali a riduzioni immotivate;
- f) comma 7: "E' consentita la destinazione ad esclusivo uso residenziale per i soli interventi edilizi su singole zone non oggetto di accorpamento, purché le stesse siano adiacenti a previsioni residenziali di PRG...", questa prescrizione risulta vincolare le destinazioni d'uso non residenziali a riduzioni immotivate;
- g) comma 8 comma 9: con la prescrizione indiscriminata dell'obbligo del planivolumetrico, significa redigere un piano particolareggiato anche per la sola realizzazione di un edificio sul lotto minimo di 1500 mq;
- h) comma 11: l'accorpamento solo tra quartiere e frazione, è una prescrizione inapplicabile;
- i) comma 12-14-15-21: la destinazione "nuova" prevista "ex officio" dovrà prevedere una "nuova pubblicazione" della deliberazione relativa;
- j) comma 13: rappresenta una reintroduzione e/o reiterazione dei vincoli;
- k) comma 21: le aree escluse dall'applicazione della "Zona di cessione perequativa", e escluse nelle

previsioni del comma 17, assumono la destinazione di "Zona agricola di rispetto ambientale" ai sensi dell'art. 63 delle presenti NTA. Questa clausola si rivela errata laddove ipotizza la doppia condizione;

- l) comma 23-24-25: sono prescrizioni a "futura memoria" e pertanto improponibili;
- m) comma 29: l'intero comma riporta un concetto giuridico espunto dall'ordinamento giuridico con più sentenze della Corte Costituzionale, dopo analogo tentativo della Legge Bucalossi.

CONTRODEDUZIONE

Si contro deduce che:

1) Nella nota di osservazione generale redatta dall'Avv. Tarquini si evince la illegittimità del meccanismo previsto dal comma 2 dell'art. 30 bis delle NTA del PRG del Comune dell'Aquila, atteso che viene richiesto al soggetto proponente, che vuole usufruire della edificabilità secondo il meccanismo di cui ai commi 10 e 11, di aver "integralmente adempiuto precedenti obbligazioni nei confronti del Comune inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, risultanti da qualsivoglia forma di convenzione".

Quanto previsto dalla norma è perfettamente legittimo poiché mira a tutelare l'amministrazione nei riguardi di richiedenti il permesso di costruire che non abbiano adempiuto alle obbligazioni in materia di urbanizzazioni precedenti.

- 2) L'osservazione di cui al punto b) della nota di cui in oggetto non ha ragione di essere condivisa. Del tutto erroneamente viene sostenuta la rinnovazione del "vincolo decaduto" in virtù del fatto che sulle aree coinvolte nel Piano di Protezione civile comunale permane la inedificabilità assoluta, qualora sia stato così stabilito dal suddetto Piano. L'osservazione omette di rilevare che ai sensi del comma 3 tali aree, se pur non esprimono una edificabilità diretta, hanno in ogni caso la possibilità di sviluppare le loro potenzialità edificatorie mediante il meccanismo di cui al comma 11 2° alinea.
- 3) Il contenuto del comma 5, il quale obbliga il privato, che accede al meccanismo perequativo di cui all'art 30 bis, alla cessione delle "dotazioni territoriali di PRG" oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non può essere inquadrato nell'ottica vincolistica che si evince dal punto c) della nota di osservazione. Difatti il meccanismo secondo il quale il permesso di costruire viene rilasciato in virtù di un accordo stipulato ai sensi dell'art.11 della L. 241/90, prevede una predeterminazione degli obblighi da parte del Comune, che il privato si assume mediante la stipula di detto accordo. Il meccanismo meramente eventuale e consensuale (come assodato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto) si fonda quindi sul presupposto consensuale per effetto del quale il privato autonomamente e liberamente decide di aderire alle condizioni dettate dall'Amministrazione qualora voglia accedere all'edificabilità prevista. E' in ogni caso opportuno che le dotazioni territoriali necessarie alla città pubblica siano preventivamente stabilite dalla P.A. e che conseguentemente rispondano ai principi di proporzionalità e adeguatezza in modo che al momento della stipula dell'accordo, il privato sia messo nelle condizioni di valutare la convenienza/onerosità dell'intervento pattuito.
- 4) Con riferimento al contenuto delle osservazioni di cui ai punti d), e) e f), il Comune ha esercitato legittimamente e conformemente alla legge e ai principi giurisprudenziali i propri poteri discrezionali di pianificazione. Voler regolare le distanze e soprattutto bilanciare la quantità di insediamenti produttivi rispetto alle esigenze abitative, rientra nella piena facoltà discrezionale della Pubblica Amm.ne che orienta lo sviluppo del territorio mediante i poteri pianificatori.
- 5) Si osserva che non si tratta di piano particolareggiato ma di planivolumetrico di coordinamento che consente una più adeguata valutazione dell'Amministrazione. Si accoglie parzialmente l'osservazione e si modificano le NTA accorpando i commi 8 e 9 nel nuovo comma 9.
- 6) Si accoglie indicando come ambito di accorpamento la medesima zona censuaria.
- 7) Meritano un'analisi congiunta le osservazioni di cui ai punti i), j), e k). Preliminarmente occorre

precisare come la ratio sottesa alla disciplina dell'art. 30 bis sia quella di perequare e rendere indifferenti i proprietari delle aree oggetto di vincolo decaduto. Il meccanismo previsto dalla delibera di C.C. n°22 del 6.3.2014 si fonda sul consenso dei proprietari, i quali decidono di sfruttare la chance edificatoria loro aderendo meccanismo perequativo predeterminato dall'Amm.ne Conseguentemente la lamentata censura di cui al punto i) secondo la quale vi sia una nuova destinazione assegnata "ex officio" non si accoglie. Difatti solo nel caso in cui il singolo proprietario non opti volontariamente per l'adesione al meccanismo perequativo, la nuova destinazione impressa all'area sarà quella dettata dall'art. 63 NTA per effetto del comma 12. In buona sostanza le "nuove destinazioni assegnate d'ufficio" non sono altro che il risultato di una mancata adesione al meccanismo perequativo, il quale prevede una chance edificatoria a fronte dell'assunzione di oneri predeterminati. Allo stesso modo non possono essere valutate in ottica "vincolistica" le previsioni dei commi 16 e 17, i quali recepiscono semplicemente le risultanze delle tutele differenziate. Difatti l'esclusione di una serie di aree dai meccanismi perequativi è il frutto di previsioni eteronome e non di una scelta discrezionale della P.A. Di conseguenza anche la disposizione del comma 21, che disciplina la "doppia condizione" non è tesa a creare delle sperequazioni, ma assegna una "nuova destinazione" a quelle aree che sono escluse dal meccanismo perequativo in quanto non hanno sfruttato tale chance o sono oggetto di tutele differenziate come elencate nei commi 16 e 17.

Tuttavia, al fine di un più preciso riferimento al comma 17, l'osservazione al comma 21 è parzialmente accolta con alcune modifiche/integrazioni al testo.

8) Infine non può essere sottaciuto come la terminologia "concessione di diritto edificatorio" sia inappropriata. Trattasi di un riconoscimento giuridico dei diritti edificatori che spettano ai proprietari. Tuttavia è opportuna è la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune al fine di rendere certa e pubblica l'eventuale circolazione dei diritti edificatori.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 44

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

71442 del 06/08/2014

PROPONENTE

Ernesto DI VIRGILIO- Antonella MANCINI

LOCALITA' - DATI CATASTALI

Foglio 70 p.lle:558-559-560-226-128-129-996-995146-148

SINTESI

Gli osservanti dichiarano che le particelle di loro proprietà, sono ricomprese nella Variante in oggetto in quanto disciplinati dall' art. 29 verde pubblico attrezzato,

Gli osservanti:

- 1. comunicano di riportarsi all'osservazione generale presentata dal loro legale Avv. Silvio Tarquini (osservazione n. 43);
- 2. manifestano la propria volontà ad effettuare "l'accorpamento consensuale" previsto dal comma 1 dell'art. 30 bis sia tra le particelle di proprietà e, in subordine, là dove con i soggetti che il Comune vorrà indicare.

CONTRODEDUZIONE

Per l'osservazione n. 43 si rimanda alla controdeduzione della stessa.

Si prende atto dei contenuti della comunicazione precisando che il proponente può presentare una proposta progettuale nel rispetto dei parametri e delle modalità attuative previste dalla Variante.



alle Osservazioni della

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

OSSERVAZIONE N. 46

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

71957 del 07/08/2014

PROPONENTE

Antonio Alberto Clemente (Commissario ad Acta), Francesco Rivera, Violanda Di Bonaventura

LOCALITA' - DATI CATASTALI

L'Aquila Foglio 70, Partt.: 268, 868, 271, 914, 743, 1504, 1505 - Foglio 80, Part.: 4364, 4365, 4375, 2280

SINTESI

Gli osservanti trasmettono l'Approvazione della Variante urbanistica al PRG vigente riguardante le aree di proprietà, di cui all'Ordinanza n.51 del 09.07.2008 TAR Abruzzo - L'Aquila (n. 00378/2007 Reg. Ric.).

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della documentazione trasmessa, già agli atti del Settore nell'ambito della procedura di rinormazione urbanistica avviata con Ricorso n. 00378/2007 Reg. Ric.

Si richiama che, ai sensi del comma 16 dell' art. 30 bis delle NTA della Variante di salvaguardia in oggetto, non si applicano le disposizioni del suddetto articolo, anche se graficizzate nelle cartografie allegate alla presente Variante come "zona di cessione perequativa", alle aree oggetto di vincoli decaduti per i quali sia intervenuta da parte del Commissario ad acta la delibera di adozione della variante con relativa pubblicazione.

Inoltre, come da comma 28, ove le zone di cessione perequativa siano parzialmente interessate dalle fattispecie indicate al precedente comma 16, ovvero siano ricompresi lotti di proprietà privata sui quali sia intervenuta la decisione del Commissario ad Acta, di cui al precedente comma 16 lettera g), si può procedere comunque per la residua porzione di zona, nel rispetto dei parametri e delle modalità previste dal presente articolo, mediante lo stralcio dell'area interessata. In particolare, al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi.

2_RECEPIMENTO

delle proposte/precisazioni contenute nei pareri e atti di assenso acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre Autorità sulla *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* adottata con Del. C.C. n. 22/2014.

Comune dell'Aquila

RECEPIMENTO

delle proposte/precisazioni contenute nei pareri/atti di assenso acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità sulla *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

SINTESI

La Direzione Regionale, nell'ambito della conferenza ex L.R. 40/2014 finalizzata alla verifica di conformità della Variante al P.R.P., anche in forza di delega della Soprintendenza BAP e Soprintendenza Archeologica esprime parere favorevole con le seguenti proposte di integrazione alle norme tecniche di attuazione della Variante di Salvaguardia:

- 1. Si ribadisce l'integrazione al comma 13 delle N.T.A. come segue "nonché nelle zone di interesse archeologico o di singolarità geologica geositi" così come prescritto nella Conferenza di Valutazione (VAS) tenutasi nel corso del 2013
- 2. Propone di inserire al comma 17 lett. f solo il seguente testo "beni paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, Parte Terza" eliminando il testo a seguire "art.143, nei limiti delle disposizioni del PRP Vigente".
- 3. Propone di integrare il comma 18 con il seguente testo "... prescrizioni contenute nei piani di settore o nella disciplina di salvaguardia vigenti e negli strumenti di copianificazione paesaggistica tra la Regione Abruzzo e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"
- 4. Propone di inserire al comma 9 il seguente testo "per gli interventi ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio, i planivolumetrici di coordinamento attuativi potranno essere preventivamente valutati dagli Uffici periferici del MiBACT".
- 5. Relativamente al "rischio archeologico" sul territorio comunale, in occasione di interventi pubblici (es. realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria, etc.) o privati in aree ritenute d'interesse archeologico si richiama l'applicazione e quindi l'inserimento nelle NTA dei riferimenti normativi per la verifica preventiva dell'interesse archeologico previste dagli articoli 95-96 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" secondo le modalità della Circolare n° 10 del 15 giugno 2012 emanata dalla Direzione Generale per le Antichità di questo Ministero;
- 6. Si raccomanda di considerare strategicamente le possibilità di contenere il "consumo di suolo" del territorio comunale, anche attraverso auspicati interventi di riqualificazione urbana e/o delle periferie o di restauro del paesaggio naturale ed agricolo.

CONTRODEDUZIONE

La proposta è:

- 3. Accolta. Il comma 13 è stato modificato come da richiesta in fase di VAS
- 4. Accolta. Il comma 17 è stato modificato come da richiesta in fase di VAS
- **5. Non accolta.** Fino all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia di un nuovo strumento di tutela, quale sarà il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, la normativa di riferimento è quella vigente.
- **6. Non accolta** in quanto la proposta non è riconducibile ad una specifica competenza dell'Ente salvo laddove sussistano vincoli culturali e paesaggistici.
- 7. Accolta con l'inserimento del nuovo comma 8.
- 8. Accolta. La manovra della variante è finalizzata attraverso le norme anche a contenere il consumo di suolo.



RECEPIMENTO

delle proposte/precisazioni contenute nei pareri/atti di assenso acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità sulla *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* adottata con Del. C.C. n. 22 del 06.03.2014 (BURA n.24 del 18.06.2014).

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio

SINTESI

Il Servizio regionale competente in materia di usi civici, nel rilasciare parere favorevole alla Variante, rammenta l'obbligo del Comune di predisporre planimetrie catastali con evidenziati i terreni di natura demaniale civica sulla base della verifica demaniale Lorito e delle più recenti verifiche (aggiornamento e trasposizione digitale delle mappe Lorito) già approvate dallo stesso Servizio - Paganica, Tempera, Bazzano e Roio.

CONTRODEDUZIONE

In merito a quanto rappresentato nel parere si precisa che il competente Settore Ambiente del Comune di L'Aquila sta procedendo alle notifiche delle verifiche demaniali di Paganica, Tempera, Bazzano e Roio. A completamento di tale fase il Settore Pianificazione acquisirà le relative cartografie sul Sistema Informativo Territoriale.

Nelle more della definizione di tale procedura, la formazione degli strumenti urbanistici comunali e, specificamente, la Variante in esame, tengono conto della rappresentazione ufficiale costituita dalle mappe Lorito. In ogni caso per tali aree, come previsto al co. 16, non si applicano le disposizioni della Variante.

3_PROPOSTE DI MODIFICA D'UFFICIO

Introdotte al fine di rendere l'intero articolo coerente con le proposte di modifica derivanti dalle osservazioni e/o opposizioni pervenute, accolte o parzialmente accolte, e integrarlo con i pareri delle Amministrazioni pubbliche intervenute nel procedimento.



Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici adottata con Del.C.C. n. 22 del 06.03.2014 e Pubblicata sul BURA n.24 del 18.06.2014

PROPOSTE DI MODIFICA D'UFFICIO

PROPONENTE

Settore Pianificazione del Territorio del Comune dell'Aquila

PREMESSA

Al termine dell'istruttoria delle n. 46 osservazioni/opposizioni pervenute ai sensi della L.R. 18/1983 e delle relative proposte di controdeduzione, nonché a seguito delle osservazioni emerse nell'ambito della procedura VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e del procedimento di cui all'Art. 89 del DPR 380/2001, nonché a seguito dei pareri espressi dalle Amministrazioni competenti sulla Variante di Salvaguardia, il Settore Pianificazione del Territorio ha ritenuto necessario intervenire con alcune limitate modifiche al testo normativo dell'Art. 30 bis, al fine di rendere l'intero articolo coerente con le proposte di modifica derivanti dalle osservazioni e/o opposizioni pervenute, accolte o parzialmente accolte, e integrarlo con i pareri delle Amministrazioni pubbliche intervenute nel procedimento.

MODIFICHE D'UFFICIO

1. Comma 8 e 9:

a. Fusione dei commi 8 e 9 nel nuovo testo "L'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un planivolumetrico di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 21 delle NTA del vigente PRG la cui approvazione compete alla Giunta comunale ai sensi della Legge 106/2011 e della L.R. 49/2012 così come recepite dal Comune dell'Aquila previo parere della Commissione Consiliare "Gestione del Territorio"

Motivazione: omogeneizzazione del riferimento amministrativo.

2. Comma 11:

a. si sostituisce la parola "appartenenti" con le parole "le cui aree appartengano"

Motivazione: esplicitazione della differenza tra zona (intera previsione grafica di PRG interessata dalla variante) e area intesa come superficie di proprietà.

b. Eliminare parola "complesso"

Motivazione: errore materiale

3. Comma 13

a. integrazione: dopo le parole "vincolo paesaggistico", aggiungere le seguenti "nonché nelle zone di interesse archeologico e/o storico/geologico (geositi)";

Motivazione: osservazione pervenuta nel procedimento VAS dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.

b. eliminazione delle seguenti parole: "nonché per le aree ricadenti fuori dal territorio perimetrato come "territorio urbanizzato" e "centro abitato" di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 142 del 31.10.2011"; e inserimento del sottoparagrafo: ". Per le aree ricadenti all'esterno del "territorio urbanizzato" e "centro abitato" di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 31.10.2011, la realizzazione degli interventi deve avvenire in prossimità dei centri abitati fatti salvi

i casi in cui, a giudizio degli organi competenti alla valutazione del planivolumetrico, non si renda necessaria una specifica localizzazione dello standard."

Motivazione: nel procedimento VAS è stata effettuata la verifica delle aree ricadenti fuori dal territorio perimetrato come "territorio urbanizzato" e "centro abitato". Dalla dettagliata verifica (riscontrabile nel "Capitolo 13 Emendamenti al Piano" e nella Tabella 13.1 del Rapporto Ambientale della VAS) effettuata per singole frazioni, è emerso che la delocalizzazione delle aree di cessione perequativa scaturente dall'emendamento, è pari circa al 40% delle aree in oggetto, che, sommate alle aree inedificabili (di cui ai commi 16-17 dell'Art. 30 bis pari al 20%,), prefigurano una riduzione degli standard minimi inderogabili previsti dal DM 1444/68 in alcune zone di territorio, nonché una sostanziale disapplicazione della distribuzione omogenea della presente Variante in quanto la disposizione determinerebbe la concentrazione delle superfici edificabili nella ristretta fascia compresa fra i centri storici e il territorio perimetrato.

c. Sostituire le parole "il Comune dispone la realizzazione degli interventi in attuazione del presente articolo" con le parole "la realizzazione degli interventi deve avvenire"

Motivazione: miglioramento forma espressiva.

d. integrazione: dopo le parole "comma 11", aggiungere le seguenti "seconda alinea; in tal caso sono derogabili i parametri di cui al comma 10";

Motivazione: l'integrazione è necessaria in quanto il comma 11 prima alinea, riguarda l'accorpamento delle aree dei diversi proprietari al fine di raggiungere l'unità minima di intervento, mentre la specificazione della seconda alinea consente di estendere l'applicazione dell'accorpamento anche a zone urbanistiche superiori a 1.500 mq. Inoltre, sempre per raggiungere la finalità volta ad acquisire aree con localizzazione di particolare interesse pubblico e paesaggistico, la presente integrazione consente di derogare i parametri di cui al comma 10.

e. integrazione: dopo le parole "L. n.294/1991", aggiungere le seguenti "nei casi di cui al comma 18";

Motivazione: l'integrazione precisa la limitazione applicativa della fattispecie.

f. sostituzione dell'acronimo "VIA" con "VINCA";

Motivazione: errore materiale.

4. Comma 15:

a. integrazione: sostituire "all'articolo 27 delle medesime NTA", con "all'art. 27co.2, lettere E ed F non attuate, e le relative zone di rispetto di cui all'art. 77 delle medesime NTA";

Motivazione: l'integrazione si rende necessaria per precisare dubbi interpretativi in ordine allo stato di attuazione della viabilità richiamata e alla conseguente estensione applicativa alle relative zone di rispetto.

5. Comma 16:

a. Sostituzione della lettera h come segue "le aree di natura demaniale civica universale"

Motivazione: la sostituzione si rende necessaria per meglio precisare la natura delle aree non soggette alla disciplina della variante di salvaguardia.

6. Comma 17:

a. integrazione: aggiungere alla lettera c), le seguenti parole "in particolare ogni qualvolta un'area a cessione perequativa sia interessata da Pscarpata si procederà, nell'ambito della formazione del planivolumetrico di cui al comma 8, come previsto dall'Art. 20 delle Norme di Attuazione del PAI.".

Motivazione: osservazione pervenuta nel procedimento VAS dall'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo.

b. eliminazione alla lettera f) delle parole "Art. 134, nei limite delle disposizioni del P.R.P. vigente".

Motivazione: osservazione pervenuta nel procedimento VAS dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e

paesaggistici dell'Abruzzo.

c. Precisazione del testo delle lettere i. e j;

Motivazione: la modifica è necessaria per il corretto riferimento alle NTA del PRG;

d. Aggiunta lettera k)" le aree che a seguito di Studi di Microzonazione Sismica risultino: interessate da linea di faglia attiva e capace; ricadenti nelle "Zone di rispetto" delle faglie; caratterizzate da un fattore di amplificazione del moto FA>2,5"

Con conseguente eliminazione della corrispondente voce dal comma 19 (vedi successivo punto 7)

Motivazione: la modifica è necessaria per precisare l'esclusione dall'applicazione della Variante delle categorie sopra citate e ricondurla nel comma idoneo.

7. Comma19:

- a. eliminazione dal comma 19 dell'ultimo capoverso:
 - " Nelle zone a cessione perequativa che dallo "Studio di Microzonazione Sismica per la ricostruzione dell'area Aquilana" 2010 promosso e coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Abruzzo, ... esclusivamente di parcheggi di superficie privati e verde privato".

Motivazione: la modifica è necessaria per precisare l'esclusione dall'applicazione della Variante delle categorie sopra citate e ricondurla nel comma idoneo.

8. Comma 24:

a. integrazione: dopo le parole "opere di urbanizzazione", aggiungere le seguenti "ovvero l'acquisizione di aree in prossimità dei centri storici come fascia di salvaguardia".

Motivazione: osservazione pervenuta nel procedimento VAS dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.

9. Comma 25

a. Integrazione: prima dell'ultima alinea ("A tal fine la Giunta comunale...") aggiungere "L'indice dell'area di sedime di partenza perde la quota relativa alla superficie trasferita. In presenza di vincoli di cui all'articolo 8 comma 1 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 43/2011 nell'area di pertinenza dell'edificio originario o in caso di comprovato interesse pubblico è ammessa la deroga al comma 10."

Motivazione: a) garantire che l'applicazione del presente articolo avvenga senza incremento del carico insediativo sul territorio; b) favorire l'applicazione della norma in caso di vincoli di in edificabilità o interesse pubblico.

10.Comma 26

a. Integrazione: all'inizio del comma aggiungere "Nel caso di ricostruzione di edifici i ricadenti in aree come definite al precedente co. 17 lett. k) o interessate da vincoli di inedificabilità assoluta".

Motivazione: specificare i casi applicativi del comma

b. Sostituire "con specifica variante urbanistica, destinare" con "permutare"

Motivazione: a) corretta allocazione della dicitura "specifica variante urbanistica" vedi successiva lettera c; b) "destinare | permutare" tale sostituzione ribadisce che si tratta di una permuta e non di una donazione.

c. integrazione: dopo le parole "del presente articolo." si aggiunge "In tal caso al planivolumetrico di cui al comma 9 è allegata una convenzione che disciplina le modalità attuative della permuta. Le aree acquisite in permuta dal Comune di L'Aquila saranno destinate verde o parcheggi pubblici con specifica variante urbanistica."

 $Motivazione: osservazione \ pervenuta \ nel \ procedimento \ VAS \ dal \ Settore \ Ambiente \ e \ Urbanistica \ della \ Provincia \ dell'Aquila-$

11.<u>Comma 29</u>:

a. sostituzione delle parole "sarà" e "dovrà" con in "è" e "deve".

Motivazione: errore materiale.